



COMUNE DI CARDETO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Milite Ignoto, 67 – 89060
PEC: protocollo.cardeto@asmepec.it TEL: 0965/343012
C.F. 80009020803

Protocollo e data a margine

DECRETO SINDACALE n. 3 del 14/05/2024

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici e del Servizio Urbanistica-Vigilanza all'Ing. Maria Letizia Panella e fissazione indennità di posizione provvisoria.

IL SINDACO

Premesso che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione del 27/05/2019 con il quale è stato proclamato il Sindaco e i Consiglieri comunali;

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta, Avv. Crocefissa Daniela Arfuso;

Richiamati

- l'art. 89, comma 5 D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che i comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 che prevede la distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spetta agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che è attribuita ai dirigenti;
- l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*

Visti

- la vigente dotazione organica del Comune;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 147 del 21.12.1998, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 13 del 22-03-2024, in particolare gli articoli 41 e seguenti che disciplinano *"I Responsabili dei servizi e degli uffici"*;
- la vigente macrostruttura comunale, contenuta all'interno del PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 12/03/2024;

Evidenziato che l'organizzazione dei servizi e degli uffici di questo Comune è articolata in quattro settori:

- 1) Servizio Affari Generali-Amministrativo
- 2) Servizio Economico-Finanziario
- 3) Servizio Tecnico-Lavori Pubblici
- 4) Servizio Urbanistica-Vigilanza

Atteso che questo ente è privo di posizioni dirigenziali e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 dello stesso decreto, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d);

Tenuto conto dell'effettiva attitudine e capacità professionale a ricoprire l'incarico da parte dell'Ing. Maria Letizia Panella, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, inquadrata nell'area dei Funzionari, comprovate anche dai risultati ottenuti durante l'espletamento dei precedenti incarichi conferiti, da ultimo con proprio decreto n. 3 del 21.02.2023 con cui erano già state attribuite al medesimo soggetto le Responsabilità del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici e, *ad interim*, del Servizio Urbanistica-Vigilanza;

Richiamati

- l'art. 18 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 il quale disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione (EQ);
- l'art. 19 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 il quale dispone che *"Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL."*
- l'art. 17 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 che disciplina il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, precisando che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione;

Dato atto che questo Ente si doterà, entro il corrente anno 2024, di apposito regolamento che disciplini il conferimento e la revoca degli incarichi di EQ, nonché la loro graduazione, anche con il supporto del proprio Nucleo di Valutazione;

Atteso quindi che non è possibile, allo stato, effettuare la graduazione della posizione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere

- alla nomina dell'Ing. Maria Letizia Panella quale Responsabile del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici e, *ad interim*, del Servizio Urbanistica-Vigilanza dell'Ente, affidandogli i compiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- nelle more dell'approvazione del regolamento sulla graduazione degli incarichi di EQ e delle determinazioni del Nucleo, ad una determinazione provvisoria della retribuzione di posizione del nominato Responsabile, salvo conguaglio all'atto della graduazione definitiva;

Ritenuto, altresì, di stabilire che l'incarico ha durata fino al 31/12/2024;

Attesa la propria competenza a nominare gli organi gestionali dell'ente;

Richiamati

- il D.P.R. n. 62 del 16.04.13, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", entrato in vigore il 04.06.13, il quale all'art. 13, comma 3, testualmente dispone *"Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge"*;
- gli artt. 5 e 6 del citato D.P.R. n. 62/2013 e i correlati oneri dichiarativi posti in capo al dipendente;

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità per lo svolgimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visti:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 267/00;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il C.C.N.L. di categoria del comparto funzioni locali;

DECRETA

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa

- 1) di affidare, all'Ing. Maria Letizia Panella, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, inquadrata nell'area dei Funzionari, la Responsabilità del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici e, *ad interim*, del Servizio Urbanistica-Vigilanza, assegnandole i compiti previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché i compiti che la legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli organi di governo, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- 2) di stabilire che l'incarico ha durata fino al 31/12/2024;
- 3) di stabilire che il Responsabile ha diritto alla retribuzione di posizione e di risultato prevista per gli incaricati di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'art. 20 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000;
- 4) di attribuire al Responsabile incaricato, in via temporanea e provvisoria, salvo conguaglio all'atto della nuova graduazione delle EQ, l'indennità di posizione annua nella misura di € 12.187,50, quale importo annuo lordo, dando atto che la retribuzione di risultato sarà corrisposta secondo le vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari in materia;
- 5) di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi compreso il relativo impegno di spesa;
- 6) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.13, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", il Responsabile dovrà:
 - comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
 - dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
 - fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge";
- 7) di dare atto, altresì, che il responsabile adempirà agli oneri dichiarativi di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- 8) di comunicare il presente provvedimento all'Ing. Maria Letizia Panella depositandolo nel suo fascicolo personale;
- 9) di revocare, con effetto immediato, eventuali disposizioni o atti in contrasto con il presente provvedimento;
- 10) di dare atto che il presente decreto è immediatamente efficace e viene trasmesso al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi, nonché pubblicato sull'Albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente.

Cardeto, 14/05/2024

IL SINDACO

Avv. Crocefissa Daniela Arfuso



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
CON LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE – RESPONSABILE UFFICIO/SERVIZIO¹**
(Art. 47, DPR n. 445/2000; Art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013)

La sottoscritta Maria Letizia Panella nata a Reggio Calabria (RC), il 23/01/1966 con riferimento all'incarico di Responsabile Servizio Tecnico e ad interim Urbanistica Vigilanza rivestito presso il Comune di Cardeto conferito con provvedimento/atto n. 3 del 14/05/2024, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, co. 5 del d.lgs. n. 39/2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITÀ**² disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- **art. 3, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013**

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

(...)

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale."

- **art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013**

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

(...)

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

- **art. 7, comma 1, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013**

Art. 7 comma 1 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

1. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente

¹ Art. 2, comma 2 D. Lgs. 39/2013: Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

² Art. 20 d.lgs. n. 39/2013:

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) **gli incarichi amministrativi di vertice della regione;**

b) **gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;**

(...)"

- **art. 7, comma 2, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013**

Art. 7 comma 2. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

2. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) **gli incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) **gli incarichi dirigenziali** nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

(...)"

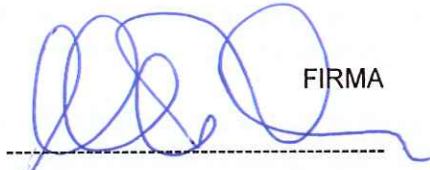
DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Cardeto, 14/05/2024
(luogo e data)


FIRMA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
(INCARICHI DIRIGENZIALI – RESPONSABILI DI SERVIZI/UFFICI¹)
(Art. 47, DPR n. 445/2000; Art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013)**

ANNO

La sottoscritta Maria Letizia Panella nata a Reggio Calabria (RC), il 23/01/1966 con riferimento all'incarico di Responsabile Servizio Tecnico e ad interim Urbanistica Vigilanza rivestito presso il Comune di Cardeto conferito con provvedimento/atto n. 3 del 14/05/2024, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, co. 5 del d.lgs. n. 39/2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITÀ** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

• **art. 9 del d.lgs. n. 39/2013**

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

• **art. 11 del d.lgs. n. 39/2013**

Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (...) sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

¹ Art. 2, comma 2 D. Lgs. 39/2013: Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

• **art. 12 del d.lgs. n. 39/2013**

Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

2. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".

3. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".

4. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione
- rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

Cardeto, 14/05/2024
(luogo e data)


FIRMA